



**DISPOSIZIONI per la CONCESSIONE
dei BUONI PASTO al PERSONALE
del comparto Funzioni Locali
valido per l'Unione e per tutti i Comuni che aderiscono al
Servizio Personale Associato**

Le disposizioni del presente regolamento sono state oggetto di confronto territoriale con i soggetti sindacali, che è avvenuto nei giorni 11 e 21 febbraio 2019, come risulta dai relativi verbali

Le disposizioni dell'articolo 6 evidenziate in grassetto sono state oggetto di accordo sindacale territoriale, stipulato definitivamente in data 3 giugno 2019.

APPROVATO dalla Giunta esecutiva dell'Unione
con deliberazione n. ____ del _____.

INDICE

Art. 1 - Principi Generali.....	2
Art. 2 - Procedura di erogazione, uso e restituzione dei buoni pasto	3
Art. 3 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto	3
Art. 4 - Assegnazione del buono pasto ordinario	3
Art. 5 - Assegnazione del buono pasto straordinario	4
Art. 6 - Attribuzione del buono pasto al personale di vigilanza della polizia municipale, al personale con funzioni di direttore delle operazioni di antincendio boschivo ed al personale tecnico di protezione civile	4
Art. 7 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali.....	4
Art. 8 - Disposizioni finali	4

Art. 1 - Principi Generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione del buono pasto ai lavoratori dipendenti il cui rapporto è disciplinato dal CCNL del Comparto Funzioni locali.
2. Le disposizioni si applicano ai dipendenti dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.
3. La normativa vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali.
4. L'Unione e i Comuni, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicurano al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente disciplinare, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) del valore nominale di € 6,50 alle condizioni indicate dai successivi articoli.
5. Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente disciplinare:
 - al personale in posizione di comando da altri Enti solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di provenienza;
 - al personale comandato presso altri Enti solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di destinazione. In quest'ultimo caso saranno erogati buoni pasto nel numero massimo corrispondente a quelli stabiliti per il servizio al quale organicamente appartiene;
 - ai volontari del Servizio civile nazionale e regionale, nonché a coloro che prestano servizio per tirocini curriculari e non curriculari.
6. Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - b) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno sette ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
 - c) deve prestare attività lavorativa al mattino per almeno quattro ore, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore, di norma, tra le 12,30 e le 15,00, con prosecuzione dell'attività lavorativa ordinaria e/o straordinaria nel pomeriggio per almeno due ore;
 - d) la consumazione deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro.
7. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono prestazione lavorativa non inferiore a sei ore complessive nella giornata.
8. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione.
9. In caso di fruizione di un breve permesso orario, fermo restando il rispetto delle sette ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare almeno tre ore di prestazione lavorativa antimeridiana. Analogamente, qualora il breve permesso orario sia fruito successivamente al rientro della pausa pranzo, il dipendente deve assicurare almeno un'ora di prestazione lavorativa pomeridiana.
10. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore:
 - riposi giornalieri (ex allattamento art. 39 d.lgs. 151/2001);
 - assemblea sindacale;

- permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98);
- permessi RSU;
- permessi ex Legge 104/92;

a condizione che siano prestate almeno tre ore di attività lavorativa effettiva nell'arco della giornata, con un rientro pomeridiano di almeno trenta minuti ed una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore. Le ore di permesso non sono computate ai fini del calcolo della pausa pranzo.

11. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Art. 2 – Procedura di erogazione, uso e restituzione dei buoni pasto

1. I buoni pasto vengono consegnati periodicamente in numero congruo rispetto ai rientri pomeridiani programmati e, di norma, in anticipo rispetto al giorno di effettiva maturazione del diritto, salvo successivo conguaglio, direttamente all'avente diritto che firma per ricevuta. Le differenze, in più o in meno, registrate in sede di conguaglio sono compensate nel periodo successivo entro il limite di otto buoni.
2. Ogni dipendente o altro avente diritto è direttamente responsabile in ordine alla custodia dei buoni pasto ricevuti. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.
3. Eventuali buoni residui, non utilizzati entro la data di scadenza riportata nel buono pasto, perché effettivamente ancora non maturati, dovranno essere restituiti entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza. Analoga procedura di restituzione dovrà essere osservata anche nel caso di cessazione dal servizio e ogniqualvolta il valore del buono pasto venga variato. Nel caso di mancata riconsegna, totale o parziale, del numero di buoni pasto da restituire, si procederà d'ufficio alla trattenuta in busta paga del corrispettivo relativo.
4. Le trattenute di legge fiscali e previdenziali gravanti sui buoni pasto saranno effettuate direttamente sulla busta paga, su base quadrimestrale, nel primo mese utile successivo al conteggio.

Art. 3 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto.
2. Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:
 - buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio,
 - buono pasto straordinario attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato e per ogni giornata effettivamente lavorata anche festiva.

Art. 4 - Assegnazione del buono pasto ordinario

1. Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1.

Art. 5 - Assegnazione del buono pasto straordinario

1. Il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, oltre il normale debito orario giornaliero, di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b) c) e d) del precedente art. 1. In assenza della prescritta autorizzazione, il buono pasto non può essere attribuito.

Art. 6 - Attribuzione del buono pasto al personale di vigilanza della polizia municipale, al personale con funzioni di direttore delle operazioni di antincendio boschivo ed al personale tecnico di protezione civile

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, che debba prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro di almeno due ore, è attribuito un buono pasto straordinario. Nel caso in cui il prolungamento dell'orario si renda necessario per esigenze di servizio non derogabili (incidenti stradali, TSO, ASO, emergenze di protezione civile, ecc.), verrà attribuito il buono pasto anche in assenza della pausa pranzo, ai sensi dell'art. 13 del CCNL 9 maggio 2006, intendendosi che la stessa sia collocata all'inizio o alla fine del turno di servizio.

2. Le stesse disposizioni di cui al precedente comma si applicano al personale con funzioni di direttore delle operazioni di antincendio boschivo ed al personale tecnico di protezione civile che è intervenuto su incendi boschivi o per interventi emergenziali di protezione civile. In tal caso, ai sensi dell'art. 13 del CCNL 9 maggio 2006, verrà attribuito il buono pasto anche in assenza della pausa pranzo, intendendosi che la stessa sia collocata all'inizio o alla fine del turno di servizio.

Art. 7 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

1. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato può essere riconosciuto il buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del presente disciplinare. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente disciplinare sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto ed entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione. Il nuovo importo del buono pasto decorrerà dal 1° agosto 2019.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in contrasto con lo stesso.

3. Ogni Ente può stabilire disposizioni transitorie per l'applicazione del presente disciplinare.